

# NEWSLETTER APRILE 2019

## SOMMARIO

<b>AGGIORNAMENTO NORMATIVO</b> .....	3
<b>ESMA: AGGIORNAMENTO Q&amp;A SU MAR</b> .....	3
<b>ESMA: AGGIORNAMENTO Q&amp;A SU ALTERNATIVE INVESTMENT FUND MANAGERS DIRECTIVE (AIFMD)</b> ....	3
<b>ESMA: AGGIORNAMENTO Q&amp;A SUI COMMODITY DERIVATIVES</b> .....	3
<b>ESMA: AGGIORNAMENTO Q&amp;A SULLA TRASPARENZA INFORMATIVA IN AMBITO MIFID II E MIFIR</b> .....	3
<b>ESMA: ISTRUZIONI DI VIGILANZA SUI REQUISITI DI APPROPRIATEZZA E DI EXECUTION ONLY (MIFID II)</b> ....	4
<b>ESMA: AGGIORNAMENTO Q&amp;A SU MIFIR DATA REPORTING</b> .....	4
<b>ESAS: AGGIORNAMENTO Q&amp;A SUI PRIIPs KID</b> .....	4
<b>ESAS: PARERI CONGIUNTI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RISCHI E SICUREZZA INFORMATICA E TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE</b> .....	4
<b>EBA: CHIARIMENTI SULLA SECONDA SERIE DI QUESTIONI SOLLEVATE DAL SUO GRUPPO DI LAVORO SULLE API NELL'AMBITO DEL PSD2</b> .....	5
<b>EBA: NORME TECNICHE DI REGOLAMENTAZIONE (RTS)</b> .....	5
<b>EBA: EMESSA UNA OPINION RELATIVA ALLE NOTIFICHE DI CUI ALLA C.D. "PASSAPORTAZIONE" DI AGENTI E DISTRIBUTORI DA PARTE DI ISTITUTI DI PAGAMENTO ("IP") E DI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA ("IMEL")</b> .....	5
<b>CONSOB: ABUSI DI MERCATO: CONSOB DISPONE LA TRASMISSIONE ALL'ESMA DELLA NUOVA PRASSI DI MERCATO SUL SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ - ESITI DELLA CONSULTAZIONE DEL 21 SETTEMBRE 2018</b> .....	5
<b>CONSOB: COMUNICAZIONE #9 DELL'11 APRILE 2019 - ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE VERSO LE AUTORITÀ ITALIANE DA PARTE DEGLI INTERNALIZZATORI DI REGOLAMENTO PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) 909/2014 (CSDR)</b> .....	6
<b>BANCA D'ITALIA: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI - CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI</b> .....	6
<b>BANCA D'ITALIA: DISPOSIZIONI PER L'ISCRIZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO NONCHÉ SU ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO PER GLI OPERATORI NON FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO</b> .....	6

1

tema srl

Via Camperio, 2 - 20123 Milano, Italia

p.iva 06745060969 - tel. +39 02 8723 7659 - fax: +39 02 87237660 - email: info@temaconsulenza.eu - www.temaconsulenza.eu

<b>BANCA D'ITALIA: PSD – PUBBLICATE NUOVE FAQ RELATIVE AL PROVVEDIMENTO DEL 11 OTTOBRE 2018 DI ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4-BIS, DEL D.LGS. N. 11/2010 .....</b>	<b>7</b>
<b>BANCA D'ITALIA: NOTA TECNICA SEGNALAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI CHE NON APPLICANO GLI IAS/IFRS.....</b>	<b>7</b>
<b>COMMISSIONE EUROPEA: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/564 – GESTIONE RISCHIO OTC .....</b>	<b>7</b>
<b>COMMISSIONE EUROPEA: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/565 – MODIFICA DEI REGOLAMENTI DELEGATI (UE) 2015/2205; 2016/592; 2016/1178 .....</b>	<b>7</b>
<b>COMMISSIONE EUROPEA: DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/536 - ELENCHI DEI PAESI TERZI E TERRITORI I CUI REQUISITI DI VIGILANZA E DI REGOLAMENTAZIONE SONO CONSIDERATI EQUIVALENTI AI FINI DEL TRATTAMENTO DELLE ESPOSIZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 575/2013 (CRR) .....</b>	<b>8</b>
<b>COMMISSIONE EUROPEA: NUOVI Requisiti patrimoniali (CRR II / CRD V) e risoluzione (BRRD / SRM) .....</b>	<b>8</b>
<b>PARLAMENTO EUROPEO: REGOLAMENTO (UE) 2019/630 - COPERTURA MINIMA DELLE PERDITE SULLE ESPOSIZIONI DETERIORATE.....</b>	<b>9</b>
<b>PARLAMENTO ITALIANO: DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34. MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI. SOCIETA' DI INVESTIMENTO SEMPLICE (SIS).....</b>	<b>9</b>
<b>BORSA ITALIANA: AVVISO 7899 - MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI.....</b>	<b>10</b>
<b>BORSA ITALIANA: AVVISO 7900 - MODIFICHE AI REGOLAMENTI DEGLI MTF .....</b>	<b>10</b>
<b>BORSA ITALIANA: AVVISO 7901 – 47° edizione GUIDA AI PARAMETRI DI NEGOZIAZIONE DEI MERCATI REGOLAMENTATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA .....</b>	<b>10</b>

## AGGIORNAMENTO NORMATIVO

### **ESMA: AGGIORNAMENTO Q&A SU MAR**

29 marzo 2019

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-111\\_qa\\_on\\_mar.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-111_qa_on_mar.pdf)

Le Q & A forniscono chiarimenti sui seguenti aspetti:

- applicabilità della disciplina MAR ad un organismo di investimento collettivo (CIU) senza personalità giuridica;
- chiarimenti sulla definizione di impresa madre e impresa collegata ai sensi dell'art. 17 co 2 della MAR;
- chiarimenti su «partecipante al mercato delle quote di emissioni di cui all'art 3 co. 1 n. 20.

### **ESMA: AGGIORNAMENTO Q&A SU ALTERNATIVE INVESTMENT FUND MANAGERS DIRECTIVE (AIFMD)**

29 marzo 2019

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-32-352\\_qa\\_aifmd.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-32-352_qa_aifmd.pdf)

Le Q&A forniscono chiarimenti sui seguenti aspetti:

- il trattamento dei futures su tassi di interesse ai fini del calcolo della leva finanziaria del fondo;
- la frequenza del calcolo della leva finanziaria richiesta ad un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) rispetto ai fondi di investimento alternativo (FIA) da questo gestiti.

### **ESMA: AGGIORNAMENTO Q&A SUI COMMODITY DERIVATIVES**

29 marzo 2019

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-mifid-ii-qa-commodity-derivatives>

L'aggiornamento riguarda la risposta al seguente quesito: "Entro quando un'impresa che intende avvalersi dell'esenzione per le attività ausiliarie è tenuta a darne notifica all'autorità competente?" Facendo salvo quanto riportato nel primo paragrafo della risposta (nella quale si ribadisce la necessità di notificare annualmente all'autorità competente l'intenzione di avvalersi dell'esenzione di cui all'art.2 DIRETTIVA 2014/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (c.d. MIFID II), la riformulata risposta richiede che la notifica sia effettuata entro il 1° aprile di ciascun anno.

Di seguito il testo come modificato:

*The first of such notifications must be made by January 3rd of 2018. For 2019 and subsequent years, the notification needs Ancillary activity notifications need to be made annually by April 1st of the year for which the exemption applies each year. Any firm that has not applied for authorisation has to notify.*

### **ESMA: AGGIORNAMENTO Q&A SULLA TRASPARENZA INFORMATIVA IN AMBITO MIFID II E MIFIR**

2 aprile 2019

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-qas-mifid-ii-and-mifir-transparency-topics-0>

L'aggiornamento delle Q&A ha ad oggetto:

- meccanismi di calcolo dell'“average value of transactions” (AVT);
- chiarimenti su 3 categorie di bonds<sup>1</sup> e quindi classificazione tra gli strumenti del mercato monetario (MMI);
- chiarimenti sugli internalizzatori sistematici.

#### **ESMA: ISTRUZIONI DI VIGILANZA SUI REQUISITI DI APPROPRIATEZZA E DI EXECUTION ONLY (MIFID II)**

4 aprile 2019

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-mifid-ii-supervisory-briefing-appropriateness-and-execution-only>

Il documento in discorso ha ad oggetto i seguenti argomenti:

- determinazione delle situazioni in cui è richiesta la valutazione dell'adeguatezza;
- ottenere informazioni dai clienti;
- valutazione dell'appropriatezza;
- avvertimenti ai clienti;
- qualifica dello staff aziendale;
- registrazioni.

#### **ESMA: AGGIORNAMENTO Q&A SU MIFIR DATA REPORTING**

9 aprile 2019

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-qa-mifir-data-reporting-5>

La Q&A aggiornata fornisce chiarimenti sui requisiti per la presentazione dei c.d. reference data ai sensi della MiFIR.

#### **ESAS: AGGIORNAMENTO Q&A SUI PRIIPs KID**

4 aprile 2019

[https://eiopa.europa.eu/Publications/JC%202017%2049%20%28JC\\_PRIIPs\\_QA\\_update\\_April\\_2019%29.pdf](https://eiopa.europa.eu/Publications/JC%202017%2049%20%28JC_PRIIPs_QA_update_April_2019%29.pdf)

L'aggiornamento delle Q&A in discorso riguarda i criteri che i produttori dovrebbero tenere in considerazione per stabilire il RHP (periodo di detenzione raccomandato) indicato dei PRIIPs.

#### **ESAS: PARERI CONGIUNTI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RISCHI E SICUREZZA INFORMATICA E TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE**

10 aprile 2019

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-publish-joint-advice-information-and-communication-technology-risk>

Le autorità europee di vigilanza (ESA) hanno pubblicato due pareri comuni in risposta alle richieste avanzate dalla Commissione europea nel piano d'azione FinTech del marzo 2018:

- Parere congiunto sulla necessità di miglioramenti legislativi relativi alle esigenze di gestione dei rischi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nel settore finanziario dell'Unione europea (UE)

---

<sup>1</sup> Zero-coupon bonds; Reverse convertible bonds; bonds which are issued as fixed rate with a coupon rate equal to 0.

- Consulenza congiunta sui costi e i benefici di un quadro coerente per la verifica della resilienza informatica per importanti partecipanti al mercato e infrastrutture nel settore finanziario dell'UE

#### **EBA: CHIARIMENTI SULLA SECONDA SERIE DI QUESTIONI SOLLEVATE DAL SUO GRUPPO DI LAVORO SULLE API NELL'AMBITO DEL PSD2**

1° aprile 2019

<https://eba.europa.eu/documents/10180/2545547/Issues+IV+-+VII+as+raised+by+EBA+WG-API.pdf>

L'Autorità bancaria europea (ABE) ha pubblicato alcuni chiarimenti sulla seconda<sup>2</sup> serie di questioni sollevate e discusse dai partecipanti al suo gruppo di lavoro sulle API (*Application Programming Interface - Interfaccia di programmazione di un'applicazione*) nell'ambito del PSD2. I problemi affrontati riguardano prestazioni e supporto dell'API, la fornitura di un elenco di fornitori di terze parti (TPP) interessati ai test, i test dei TPP non autorizzati e le scadenze applicabili in tutto il SEE se i fornitori di servizi di pagamento per la manutenzione dell'account (ASPSP) vogliono essere esenti dal meccanismo di fallback.

#### **EBA: NORME TECNICHE DI REGOLAMENTAZIONE (RTS)**

8 aprile 2019

<https://eba.europa.eu/documents/10180/2684786/Final+draft+RTS.pdf>

Le norme tecniche in oggetto, diffuse al pubblico in bozza) conformemente a quanto prescritto dall'articolo 255, paragrafo 9, del CRR, specificano in modo più dettagliato gli elementi che consentono agli enti di calcolare il KIRB per gli aggregati sottostanti di cartolarizzazioni in ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 255 del CRR, in particolare per quanto riguarda:

- a. la politica creditizia interna e i modelli per il calcolo del KIRB per le cartolarizzazioni;
- b. l'uso di diversi fattori di rischio relativi all'aggregato sottostante;
- c. la probabilità di inadempimento (PD) e la perdita in caso di inadempimento (LGD);
- d. gli obblighi di due diligence per monitorare le azioni e le politiche dei cedenti dei crediti.

#### **EBA: EMESSA UNA OPINION RELATIVA ALLE NOTIFICHE DI CUI ALLA C.D. "PASSAPORTAZIONE" DI AGENTI E DISTRIBUTORI DA PARTE DI ISTITUTI DI PAGAMENTO ("IP") E DI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA ("IMEL").**

24 aprile 2019

<https://eba.europa.eu/-/eba-publishes-opinion-on-the-nature-of-passport-notifications-for-agents-and-distributors-of-e-money>

L'Autorità bancaria europea (ABE) ha pubblicato un parere sulla natura delle notifiche relative ai passaporti degli istituti di pagamento (PI) e degli istituti di moneta elettronica (IME) utilizzando agenti e distributori situati in un altro Stato membro. Il parere chiarisce i criteri che le autorità nazionali competenti (ANC) dovrebbero utilizzare per determinare quando l'uso di un agente o di un distributore innesca uno "stabilimento" dell'istituzione che ha il potere di nomina nello Stato membro ospitante o rientra nella libera prestazione di servizi.

#### **CONSOB: ABUSI DI MERCATO: CONSOB DISPONE LA TRASMISSIONE ALL'ESMA DELLA NUOVA PRASSI DI MERCATO SUL SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ - ESITI DELLA CONSULTAZIONE DEL 21 SETTEMBRE 2018**

8 aprile 2019

---

<sup>2</sup> I primi chiarimenti sono stati pubblicati l'11 marzo 2019.

[http://www.consob.it/web/area-pubblica/dettaglio-news/-/asset\\_publisher/qjVSo44Lk1fl/content/esiti-consultazione-del-21-settembre-2018-sulle-prassi-di-mercato/10194](http://www.consob.it/web/area-pubblica/dettaglio-news/-/asset_publisher/qjVSo44Lk1fl/content/esiti-consultazione-del-21-settembre-2018-sulle-prassi-di-mercato/10194)

L'Autorità di Vigilanza ha notificato all'ESMA la nuova Prassi di mercato n. 1, inerente all'attività di sostegno della liquidità del mercato. È atteso in due mesi il parere dell'Ente europeo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del Regolamento sugli abusi di mercato ("MAR").

La Consob ha disposto inoltre la cessazione delle prassi di mercato ammesse inerenti all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. "magazzino titoli" ("Prassi n. 2") e al riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate ("Prassi n. 3"). Gli effetti della cessazione delle due prassi decorreranno dal 30 giugno 2019 (delibera n. 20876 del 3 aprile 2019).

### **CONSOB: COMUNICAZIONE #9 DELL'11 APRILE 2019 - ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE VERSO LE AUTORITÀ ITALIANE DA PARTE DEGLI INTERNALIZZATORI DI REGOLAMENTO PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) 909/2014 (CSDR)**

11 aprile 2019

[http://www.consob.it/web/area-pubblica/dettaglio-news/-/asset\\_publisher/qjVSo44Lk1fl/content/comunicazione-n-9-dell-11-aprile-2019-internalizzatori-di-regolamento/10194](http://www.consob.it/web/area-pubblica/dettaglio-news/-/asset_publisher/qjVSo44Lk1fl/content/comunicazione-n-9-dell-11-aprile-2019-internalizzatori-di-regolamento/10194)

La Consob evidenzia al mercato che **dal 1° luglio 2019** si applicherà l'obbligo, in capo agli internalizzatori di regolamento, di comunicare all'autorità alcuni dati aggregati sulle operazioni regolate internamente. L'obbligo deriva dal regolamento europeo n. 909/2014 (c.d. "CSDR" - *Central Securities Depository Regulation*).

Con la medesima Comunicazione, la Consob ha inoltre indicato di volersi conformare agli Orientamenti ESMA in materia, che forniscono utili chiarimenti ed esempi sul nuovo obbligo.

Gli internalizzatori di regolamento italiani dovranno trasmettere i dati alla Consob tramite un sistema di ricezione dei dati predisposto ad hoc. Per poter accedere al nuovo sistema è necessario trasmettere alla Consob, entro il 17 maggio 2019, il modulo allegato alla Comunicazione, che contiene alcune informazioni anagrafiche sull'internalizzatore di regolamento.

### **BANCA D'ITALIA: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI - CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI.**

5 aprile 2019

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/04/05/81/sg/pdf>

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Provvedimento di Banca d'Italia del 19 marzo 2019 volto ad attuare, tra l'altro, le direttive c.d. "PSD2"; "MCD" e "CCD".

### **BANCA D'ITALIA: DISPOSIZIONI PER L'ISCRIZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO NONCHÉ SU ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO PER GLI OPERATORI NON FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO**

24 aprile 2019

<http://www.bancaditalia.it/compiti/emissione-euro/consultazioni/attivita-gestione-contante/Provvedimento-BI-23.04.2019.pdf>

Come prescritto dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di trattamento delle banconote in euro sono tenuti a iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia. Tale provvedimento disciplina i requisiti di iscrizione nell'elenco e i casi di cancellazione e di decadenza. Vi sono inoltre prescrizioni riguardanti l'organizzazione, le procedure e i controlli in materia AML.

#### **BANCA D'ITALIA: PSD – PUBBLICATE NUOVE FAQ RELATIVE AL PROVVEDIMENTO DEL 11 OTTOBRE 2018 DI ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4-BIS, DEL D.LGS. N. 11/2010**

12 aprile 2019

[http://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/strumenti-pagamento/normativa/FAQ\\_provvedimento\\_11\\_ottobre\\_2018.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/strumenti-pagamento/normativa/FAQ_provvedimento_11_ottobre_2018.pdf)

Le FAQ in oggetto chiariscono le modalità ed i termini per la comunicazione a BI delle informazioni necessarie affinché l'Autorità di Vigilanza possa valutare compiutamente se i prestatori di servizi di pagamento soddisfino o meno i requisiti prescritti dalla normativa per operare in regime di esclusione.

#### **BANCA D'ITALIA: NOTA TECNICA SEGNALAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI CHE NON APPLICANO GLI IAS/IFRS**

19 aprile 2019

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c272/Com\\_19aprile2019.pdf?pk\\_campaign=EmailAlertBdi&pk\\_kwd=it](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c272/Com_19aprile2019.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it)

L'Autorità di Vigilanza, facendo seguito alla comunicazione del 15 marzo scorso<sup>3</sup>, ha trasmesso la nota tecnica nella quale viene fornito un raccordo fra le definizioni e le regole di rilevazione stabilite dalle disposizioni contabili nazionali e quelle previste dalle circolari segnaletiche. Le indicazioni ivi contenute sono immediatamente applicabili

#### **COMMISSIONE EUROPEA: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/564 – GESTIONE RISCHIO OTC**

28 marzo 2019

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0564&from=IT>

Le controparti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono continuare ad applicare le procedure di gestione del rischio in essere alla data di applicazione del presente regolamento per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale stipulati o novati tra il 16 agosto 2012 e le pertinenti date di applicazione del presente regolamento. 2. Le controparti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono altresì continuare ad applicare le procedure di gestione del rischio in vigore al 14 marzo 2019 per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale che soddisfano talune condizioni. Entrata in vigore 11 aprile 2019.

#### **COMMISSIONE EUROPEA: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/565 – MODIFICA DEI REGOLAMENTI DELEGATI (UE) 2015/2205; 2016/592; 2016/1178**

28 marzo 2019

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0565&from=IT>

<sup>3</sup> [https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20190315/Com\\_15marzo2019.pdf](https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20190315/Com_15marzo2019.pdf)

Le modifiche introdotte riguardano la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti. Entrata in vigore 11 aprile 2019.

**COMMISSIONE EUROPEA: DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/536 - ELENCHI DEI PAESI TERZI E TERRITORI I CUI REQUISITI DI VIGILANZA E DI REGOLAMENTAZIONE SONO CONSIDERATI EQUIVALENTI AI FINI DEL TRATTAMENTO DELLE ESPOSIZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 575/2013 (CRR)**

1° aprile 2019

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0536&from=IT>

La decisione in oggetto modifica parzialmente le liste dei paesi indicate dalla precedente decisione assunta nel 2014<sup>4</sup>. In particolare:

- 1) l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I della presente decisione: riguarda l'equivalenza dei requisiti applicati agli enti creditizi ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 2) l'allegato IV è sostituito dal testo di cui all'allegato II della presente decisione: riguarda l'equivalenza dei requisiti applicati alle esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico ai fini degli articoli 114, 115 e 116 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 3) l'allegato V è sostituito dal testo di cui all'allegato III della presente decisione: riguarda l'equivalenza dei requisiti applicati agli enti creditizi e alle imprese di investimento ai fini dell'articolo 142 del regolamento (UE) n. 575/2013.

**COMMISSIONE EUROPEA: PACCHETTO DI MISURE RELATIVE A NUOVI REQUISITI PATRIMONIALI (CRR II / CRD V) E RISOLUZIONE (BRRD / SRM)**

16 aprile 2019

[http://europa.eu/rapid/press-release MEMO-19-2129\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-2129_en.htm)

È stato approvato un pacchetto di misure relative ai requisiti prudenziali di capitale e le procedure da seguire per banche che devono affrontare perdite. Le misure chiave del pacchetto possono essere così elencate:

- un requisito del coefficiente di leva finanziaria per tutte le istituzioni nonché un buffer del rapporto di leva finanziaria per tutte le istituzioni di rilevanza sistemica globale;
- un requisito di finanziamento stabile netto (*net stable funding*);
- un nuovo quadro di rischio di mercato a fini di segnalazione;
- l'obbligo per le istituzioni di paesi terzi che svolgono attività significative nell'UE di avere un'impresa madre intermediaria dell'UE;
- rivisitazione dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito della controparte e per le esposizioni verso controparti centrali;
- una struttura riveduta del secondo pilastro;
- un toolkit macroprudenziale aggiornato;
- l'esclusione di alcune banche dall'ambito di applicazione del CRR e della CRD;

<sup>4</sup> Decisione 2014/908/UE <https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/caca0f47-84ee-11e4-91cd-01aa75ed71a1/language-it>

- una serie di misure volte a ridurre gli oneri amministrativi connessi agli obblighi di segnalazione e di comunicazione per le banche di piccole dimensioni non complesse, nonché a norme di rischio di mercato e di liquidità semplificate per tali banche;
- un nuovo sconto sui requisiti patrimoniali per gli investimenti in infrastrutture e uno sconto più generoso sui requisiti patrimoniali per le esposizioni verso le PMI;
- modifiche mirate del quadro del rischio di credito per facilitare la cessione di crediti in sofferenza e per riflettere le specificità dell'UE;
- emendamenti mirati relativi all'incorporazione di aspetti ambientali, sociali e di governance in regole prudenziali;
- norme prudenziali rafforzate in materia di antiriciclaggio;
- un nuovo requisito di *total loss absorbing capacity* (TLAC) per le istituzioni globali di rilevanza sistemica;
- requisito minimo rafforzato per i fondi propri e le regole di subordinazione ammissibili (MREL) per le istituzioni di rilevanza sistemica globale (G-SII) e altre grandi banche denominate banche di primo livello;
- un nuovo potere di moratoria per l'autorità di risoluzione;
- restrizioni alle distribuzioni in caso di violazioni MREL;
- Misure relative alla ripartizione dei compiti tra le Autorità di Vigilanza dei Paesi Membri di origine e di destinazione.

#### **PARLAMENTO EUROPEO: REGOLAMENTO (UE) 2019/630 - COPERTURA MINIMA DELLE PERDITE SULLE ESPOSIZIONI DETERIORATE**

25 aprile 2019

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0630&from=IT>

Il Regolamento in oggetto apporta modifiche al Regolamento (UE) n. 575/2013<sup>5</sup> (CRR). In particolare gli aggiornamenti introducono i seguenti commi/articoli:

- all'art. 36<sup>6</sup> è aggiunta la lettera m) – *“l'importo applicabile della copertura insufficiente per le esposizioni deteriorate.”*
- Articolo 47 bis *“Esposizioni deteriorate”*
- Articolo 47 ter *“Misure di concessione”*
- Articolo 47 quater *“Deduzione per le esposizioni deteriorate”*
- Articolo 159 *“Trattamento degli importi delle perdite attese”*
- Articolo 469 bis *“Deroga alle deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 per le esposizioni deteriorate”.*

#### **PARLAMENTO ITALIANO: DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34. MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI. SOCIETA' DI INVESTIMENTO SEMPLICE (SIS)**

30 aprile 2019

<sup>5</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=IT>

<sup>6</sup> Detrazioni dagli elementi del capitale primario di classe 1

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/04/30/100/sg/pdf>

Sono istituite le società di investimento semplice ("SIS"): FIA italiani, riservati a investitori professionali, costituiti in forma di Sicaf che gestiscono direttamente il proprio patrimonio e che rispettano determinate condizioni:

- il patrimonio netto non eccedente euro 25 milioni;
- con oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati (start up);
- senza ricorso a leva finanziaria;
- capitale sociale minimo.

#### **BORSA ITALIANA: AVVISO 7899 - MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI**

12 aprile 2019

[https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso-7899-istruzioni\\_pdf.htm](https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso-7899-istruzioni_pdf.htm)

Le modifiche riguardano:

- Mercato MTA e MIV: estensione degli obblighi di market making alle fasi di asta;
- Tutti i mercati: esposizione in forma tabellare degli obblighi di market making;
- Operatori ammessi alle negoziazioni: fine tuning in materia di soggetti extracomunitari;
- Fine tuning: in materia di generazione degli strike price per le opzioni MIBO e Stock Option.

#### **BORSA ITALIANA: AVVISO 7900 - MODIFICHE AI REGOLAMENTI DEGLI MTF**

12 aprile 2019

[https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso7900-mtf\\_pdf.htm](https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso7900-mtf_pdf.htm)

Borsa Italiana ha modificato i Regolamenti degli MTF di Borsa Italiana in materia di Operatori ammessi alle negoziazioni al fine di prevedere la possibilità di ammettere ove applicabile, le imprese di assicurazione, i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e i fondi pensione, degli Stati Extracomunitari nei quali Borsa Italiana può operare conformemente a quanto previsto dall'articolo 70 del TUF.

Altre modifiche hanno riguardo:

- Mercato ExtraMOT
  - i. Informazioni sull'operazione relativa a strumenti finanziari emessi a fronte di cartolarizzazione;
  - ii. Cancellazione degli strumenti finanziari aventi una durata limitata nel tempo;
  - iii. Fine tuning: quantitativo minimo per gli operatori specialisti e market maker Mifid2.
- Mercato SeDeX
  - i. Obblighi informativi;
  - ii. Informativa al pubblico.
- Mercati AIM Italia e Bit Equity MTF (riguardo al quantitativo minimo previsto per gli operatori specialisti e market makers Mifid2).

#### **BORSA ITALIANA: AVVISO 7901 – 47° edizione GUIDA AI PARAMETRI DI NEGOZIAZIONE DEI MERCATI REGOLAMENTATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA**

12 aprile 2019

[https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso-7901-guidav47\\_pdf.htm](https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso-7901-guidav47_pdf.htm)

È stata modificata la Guida ai Parametri per includere, nella Sezione D, gli obblighi di quantità, spread, scadenze e sottostanti, per gli operatori market maker volontari, per gli operatori market maker Mifid2 e per gli operatori specialisti del mercato IDEM.

Si è apportato inoltre un *fine tuning* agli obblighi degli operatori specialisti e degli operatori market maker mifid2 dei mercati c.d. cash con riferimento al quantitativo minimo. Le modifiche entrano in vigore il 6 maggio 2019.

Tema offre servizi di consulenza sul Sistema dei Controlli Interni e sulla Gestione dei Rischi, anche attraverso incarichi di Internal Audit, Compliance, Risk Management, Antiriciclaggio, 231/2001 a favore di Banche, SIM, SGR (FIA e non), SICAV, SICAF, Intermediari finanziari, intermediari assicurativi, Imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e loro succursali, Fondi pensioni, Casse di Previdenza, Imprese assicurative, Società di capitali ed enti pubblici e privati.

Per maggiori informazioni o richieste di documenti di dettaglio inerenti gli argomenti trattati in questo numero si invita a scrivere una mail a: [compliance@temaconsulenza.eu](mailto:compliance@temaconsulenza.eu).